

Spett.le Autorità di regolazione dei Trasporti
pec@pec.autorita-trasporti.it

e, p.c.

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti

Ufficio di Gabinetto
c.a. Dott. Mauro Bonaretti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Direzione Generale per gli Aeroporti
e il Trasporto Aereo
c.a. Dott. Renato Poletti
dg.ta@pec.mit.gov.it

Oggetto: Revisione Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali. Call for input

Con riferimento al procedimento avviato da codesta Autorità con propria delibera n. 106/2016, finalizzato alla revisione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali, si effettuano alcune considerazioni relativamente al documento denominato “*Revisione Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali. Call for input.*”, in particolare, alla sezione denominata “*Call for input 12*”, con la quale codesta Autorità richiede ai soggetti interessati “*considerazioni motivate ed eventuali proposte operative in merito all’inserimento, fra i prodotti oggetto di consultazione, del corrispettivo per l’assistenza al passeggero a ridotta mobilità, nonché del corrispettivo per i servizi di assistenza a terra se svolti in monopolio, pur se esclusi dal campo di applicazione della Direttiva 2009/12/CE*”.

La citata Direttiva, come noto, esclude espressamente tali corrispettivi dal proprio campo applicativo trattandosi di “diritti” per i quali risulta già in vigore una specifica disciplina di rango comunitario (la Direttiva 96/67/CE per l’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra e il regolamento CE n. 1107/2006 relativo all’assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta) – peraltro improntata ai medesimi criteri ispiratori della Direttiva “diritti” e riassumibili nei principi di trasparenza nella modalità di fissazione delle tariffe e di periodica consultazione dell’utenza.

Inoltre, con particolare riferimento ai diritti riscossi per la prestazione dei servizi di assistenza a terra, l’articolo 19 del Decreto legislativo n. 18/99, di attuazione della Direttiva 96/67/CE, dispone che le tariffe dei servizi di handling, svolti da un unico



prestatore, siano approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'esito di un'apposita istruttoria ENAC; ed ancora, riguardo al corrispettivo per l'assistenza ai Passeggeri a ridotta mobilità, il D.M. 107/T del 24 luglio 2007 ha individuato espressamente l'ENAC quale Autorità responsabile dell'attuazione delle misure del Regolamento CE 1107/2006.

Alla luce, dunque, di una lettura sistematica delle fonti comunitarie e nazionali di recepimento in materia di corrispettivi aeroportuali regolamentati (siano essi i diritti di cui alla direttiva 2009/12/CE, ovvero i corrispettivi di cui alla Direttiva 96/67/CE o al Regolamento CE 1107/2006), a parere dello scrivente, non residuano dubbi sugli ambiti applicativi entro i quali deve correttamente collocarsi la procedura individuata dai Modelli tariffari elaborati da codesta Autorità per la revisione della misura dei diritti aeroportuali; infatti, i suddetti modelli non possono estendersi alla regolazione tariffaria di corrispettivi per i quali esiste già una specifica e previgente normativa di rango legislativo (d.lgs.n.18/1999) o regolamentare (D.M. 107/T) che ne riserva la competenza istruttoria all'ENAC e approvativa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (tariffe di handling in monopolio).

Per quanto attiene, più nel dettaglio, le proposte operative richiamate nella Sez. denominata Call for input 12, si rappresenta quanto segue.

I Contratti di Programma che sono stati sottoscritti tra ENAC e le società di gestione aeroportuali dispongono l'obbligo, per quest'ultime, di dare evidenza, in occasione della consultazione annuale con l'utenza, delle eventuali variazioni intervenute sui livelli delle tariffe di *handling* in monopolio e sui corrispettivi per il servizio al PRM, con l'obiettivo di salvaguardare il principio di trasparenza sui livelli delle tariffe regolamentate, indipendentemente dell'iter di loro approvazione.

Tale previsione contrattuale trova la propria ragione di essere nel fatto che le variazioni possono intervenire, nel corso di ciascuna annualità, a seguito dell'attività di vigilanza dell'ENAC che può essere attivata, sia d'ufficio sia su istanza di parte, ogniqualvolta vi sia una necessità di revisione dei livelli dei corrispettivi in argomento. Ciò garantisce l'utenza circa la completezza delle informazioni che vengono sottoposte a consultazione, assicurando una rappresentazione esaustiva dei livelli di tutti i corrispettivi regolamentati.

In conclusione, *"l'inserimento, fra i prodotti oggetto di consultazione, del corrispettivo per l'assistenza al passeggero a ridotta mobilità, nonché del corrispettivo per i servizi di assistenza a terra se svolti in monopolio, pur se esclusi dal campo di applicazione della Direttiva 2009/12/CE"*, dovrà avvenire al solo fine di fornire evidenza agli utenti del livello di tutti i corrispettivi regolamentati, cioè



indipendentemente dal processo di vigilanza e approvazione che non potrà che essere conforme alla specifica normativa di riferimento.

Tanto si rappresenta per opportuna condivisione e si porgono distinti saluti.

Avv. Fabio Marchiandi

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

EEC